 **CONFERENZA NAZIONALE DEGLI**



**ORDINI DEGLI ARCHITETTI,**

**PIANIFICATORI, PAESAGGISTI**

**E CONSERVATORI**

**GRUPPI OPERATIVI LAVORI PUBBLICI - CONCORSI - ONSAI**

Modello aggiornato a Gennaio 2024

**Guida alla compilazione dei bandi**

**BANDO TIPO SAI-2**

***aggiornato al decreto-legislativo 31 marzo 2023, n°36***

**Schema di**

**AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

**per istituzione Elenco di operatori economici**

**per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo**

**inferiore alle soglie di cui all’art.14 del Decreto Legislativo 36/2023**

|  |
| --- |
| **STAZIONE APPALTANTE:** |
| **OGGETTO**: Costituzione elenco di Operatori Economici per affidamenti di SAI di importo stimato  inferiore alle soglie di cui all’art.14 del Decreto Legislativo 36/2023. |

* Nella compilazione del presente modello, le indicazioni in parentesi quadra e/o in rosso, le note a piè pagina e le opzioni non scelte vanno rimosse.
* Il presente documento potrà essere integrato e/o modificato dalla stazione appaltante, in relazione al caso specifico, purché vengano introdotti i dati fondamentali, riportati nello stesso modello.
* I contenuti che riguardano le procedure di affidamento con modalità telematiche devono essere adeguati dalle stazioni appaltanti, di volta in volta, in relazione alla piattaforma e-procurement utilizzata. A tal proposito, si ricorda che, dal 1° gennaio 2024, essendo scaduti i termini transitori di cui all’art.225 del Decreto Legislativo 36/2023, le piattaforme e-procurement adottate dalle stazioni appaltanti dovranno essere certificate AgID.
* La decisione a contrarre di cui all’art.17 del D.Lgs.36/2023, nel presente documento, viene adottata con una determina, ma può essere adottata anche con un decreto o altro provvedimento, in relazione all’ordinamento della stazione appaltante.
* Per brevità, nel presente avviso, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n°36, potrà essere indicato sinteticamente con il termine “codice”, l’Operatore Economico con l’acronimo “OE” , gli Operatori Economici, con l’acronimo “OOEE”, la Stazione appaltante con l’acronimo “SA”, le Stazioni Appaltanti con l’acronimo “SSAA”, i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti con l’acronimo “RTP”, i Gruppi Europei di Interesse Economico con l’acronimo “GEIE”, la piattaforma informatica e-procurement con il termine “piattaforma"**.**

# OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso**[[1]](#footnote-1)** si riferisce al procedimento per l’istituzione dell’Elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di importo stimato inferiore alle soglie di cui all’art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36.

L’articolazione dell’elenco sulla base delle categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere oggetto dei Servizi di Architettura e Ingegneria da affidare, è contenuta nella tabella allegata al presente avviso.

## **1.1) Stazione Appaltante**

Denominazione: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Località: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice AUSA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1.2) Responsabile del procedimento**

Con provvedimento n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato nominato il seguente Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della legge 241/1990, per la costituzione dell’elenco in oggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PEC\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tel\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Considerato che l’elenco viene costituito per raccogliere OOEE che manifestino il proprio interesse all’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, di importo stimato inferiore alle soglie di cui all’art.14 del codice, per l’affidamento degli stessi Servizi, saranno adottate le seguenti procedure:

* **Per SAI di importo stimato inferiore a 140.000 euro**: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del codice;

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del codice (in presenza di un solo OE, il RUP potrà negoziare il ribasso con lo stesso OE selezionato);

* **Per SAI di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all’art.14 del codice**: affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera e) del codice - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 comma 2 lettera b) del codice.

**2.1 Offerte economiche ed equo compenso:**

Al fine di coniugare le norme del codice con l’art. 2 comma 3**[[2]](#footnote-2)** e l’art. 3 comma 1 della Legge 49/2023, per l’offerta economica (in ambedue i criteri di aggiudicazione) il ribasso dovrà essere limitato solo alla quota afferente il rimborso spese forfettario di cui all’art.5 dello stesso Decreto (rigo 2 tabella A appresso riportata), escludendo i compensi spettanti all’Operatore Economico (rigo 1 tabella A), calcolati ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo il ricorso della Stazione Appaltante alle procedure di cui all’art. 110 del codice, nel caso di offerte anormalmente basse**[[3]](#footnote-3)**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabella A** | | |
| **1** | **Importo complessivo compensi[[4]](#footnote-4)** art. 4 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. | €. |
| **2** | **Importo forfettario spese[[5]](#footnote-5)** articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. | €. |

Gli Operatori Economici in elenco, saranno selezionati per l’affidamento dei SAI, in relazione alla loro professionalità ed alla loro affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum**[[6]](#footnote-6)**, nel rispetto dei principi di economicità e congruità dell’offerta economica, negoziata sulla base dei corrispettivi calcolati facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016, così come modificato con l’allegato al codice **I.13**, articolo 2, Tabella A.

# OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTARE DI INTERESSE

Possono manifestare l’interesse all’inserimento in elenco, gli Operatori Economici di cui al all'articolo 66, comma 1 del codice, per i quali ricorrono le condizioni di partecipazione di cui al successivo paragrafo 4.

**4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**4.1) requisiti di ordine generale**

Sono ammessi all’elenco, gli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1 del codice, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al presente paragrafo 4, per i quali non sussistono cause di esclusione di cui al successivo paragrafo 5.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono inoltre essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

**4.1.1) Requisiti di partecipazione per Servizi di Architettura e Ingegneria, (solo per investimenti del PNRR)**

L’Operatore Economico, con un numero di occupati pari o superiore a 50**[[7]](#footnote-7)**, interessato all’affidamento di SAI afferenti investimenti pubblici finanziati con il PNRR [investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto‐legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviati dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione] deve allegare apposita dichiarazione, con la quale si impegna ad assicurare, a pena di esclusione, nel caso in cui sia aggiudicatario del servizio:

* una quota**[[8]](#footnote-8)** pari al …per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione giovanile;
* una quota**[[9]](#footnote-9)** pari al … per cento *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali **[[10]](#footnote-10)** .

**4.2)**  **Requisiti di idoneità professionale**

**l requisiti minimi di natura professionale, che devono essere posseduti dall’OE, al momento di presentazione dell’istanza di inserimento in elenco ed al momento dell’affidamento, sono i seguenti:**

* (per professionisti) Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
* (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE (**Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

[Le stazioni appaltanti modificheranno/integreranno questo paragrafo, in relazione a specifiche esigenze di particolari professionalità, indicandone i requisiti.]

**4.3) requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali e mezzi di prova**

## **per l’affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria [facoltativo]**

I Requisiti speciali di cui all’art.100, comma 1 lettera b) e c), relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali, saranno stabiliti dalla stazione appaltante, di volta in volta, in relazione al servizio da affidare. Tali requisiti speciali saranno chiaramente indicati, dalla stazione appaltante, nella lettera di invito ( a cui sarà allegato apposito disciplinare), inviata agli Operatori Economici individuati, di volta in volta, per gli affidamenti diretti o per partecipare alle procedure negoziate di cui all’art.50 comma 1 lettera e) del codice.

**4.3.1) Raggruppamenti Temporanei/consorzi ordinari/consorzi stabili/GEIGE[[11]](#footnote-11)**

Ferma restando la possibilità inserimento in elenco per tutti i soggetti di cui all’art.66 comma 1 del codice, in possesso dei requisiti richiesti, il concorrente può scegliere di essere inserito come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice dei contratti.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i servizi da affidare impongono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l’art.39 comma 1 dell’allegato II.12 del codice*, “devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.*

I Concorrenti che si presentano in forma associata**[[12]](#footnote-12)**, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati nei paragrafi precedenti, dovranno possedere i requisiti speciali di cui al disciplinare, di volta in volta, allegato alla lettera di invito a partecipare alle procedure di gara.

Nei Consorzi ordinari, il Consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

L’operatore economico può presentare richiesta di iscrizione in elenco, per la stessa tipologia di servizi, singolarmente e quale componente di raggruppamento temporaneo o società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. In tal caso, dovrà chiaramente dichiarare, pena l’esclusione dall’elenco, l’operatore economico o gli operatori economici con cui sussistono condizioni di incompatibilità di partecipazione alla stessa procedura di affidamento.

E’ infatti espressamente vietato, per gli operatori economici in elenco, partecipare alla stessa procedura di gara, singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o ad altri operatori economici di cui all’art.66 comma 1 del codice.

A tal uopo, se il concorrente partecipa come Consorzio stabile**[[13]](#footnote-13)**, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre.

Ancora, nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati per l’esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest’ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

**I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice) devono essere posseduti da:**

* [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
* [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
* [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

**I requisiti di cui all’allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:**

* [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
* [Nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

**Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria**, **Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:**

* [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
* [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
* [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante, in fase di affidamento, procederà alle verifiche descritte nelle lettere di invito e/o nel disciplinare allegato.

**5) Cause di esclusione**

Sono esclusi, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, i concorrenti la cui istanza di iscrizione all’elenco:

* è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell’avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando il recapito a rischio del mittente;
* non reca l'indicazione **“manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici, per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all’art.14 del Decreto Legislativo 36/2023”;**

Sono esclusi, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, fatta salva l’applicazione dell’articolo 101 del codice [soccorso istruttorio- vedi paragrafo 5.2], i concorrenti che:

* non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
* hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
* non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
* hanno presentato più domande, facendo parte di più Operatori Economici, senza indicare quelli con i quali sussistono condizioni di incompatibilità a partecipare alla stessa procedura di affidamento.

***in caso di raggruppamento temporaneo:***

* **[se già formalmente costituito]:** non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
* **[se non ancora costituito]:** non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
* hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

***in caso di consorzio stabile:***

* che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida.

**Sono esclusi inoltre gli operatori economici:**

* per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice**[[14]](#footnote-14)**, ancorché dichiarata inesistente, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
* per i quali è accertato il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.
* la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano le procedure di affidamento, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
* la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
* che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
* [In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] che non hanno espressamente dichiarato di accettare le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità allegato all’avviso (cfr.art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

*[appresso cause di esclusione valide solo in caso di procedure riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRRPiano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]*

* Gli Operatori Economici, ricadenti nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 4.1.1, che non abbiano rispettato gli adempimenti di cui allo stesso paragrafo;
* gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
* gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell’articolo 61 del codice, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

**5.1) accertamento cause di esclusione**

**L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:**

1. l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento dei servizi, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
2. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
   1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
   2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti *(studi associati)*, costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
   3. nel caso di società di professionisti *(costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del Codice)*, e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire (art.66 comma 1 lettera f) , tutti i soci/associati professionisti;
   4. nel caso società di ingegneria *(costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del Codice)*:
      1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
      2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
      3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
      4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
3. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
   1. professionisti dipendenti;
   2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
4. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
5. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

* tutti i soci in caso di società di persone;
* tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
* il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

1. **Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare:**
2. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui articoli 94 e 95 del codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3. La non sussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
4. L’assenza di partecipazione plurima:

* in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
* in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

[2.c. ovvero dichiarano di avere presentato più istanze per la formazione dell’elenco, essendo presenti in più operatori economici. In tal caso, i concorrenti devono espressamente indicare, pena l’esclusione, gli operatori economici per i quali ricorrono condizioni di incompatibilità di partecipazione alla stessa procedura di affidamento].

1. [Solo per le procedure di gara riservate ai sensi dell’articolo 61 del codice e/o per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108]

Gli OOEE, nei casi sopra indicati, dovranno inoltre espressamente dichiarare:

* + - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
    - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
    - di non essere incorsi nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022.

**5.2)** **Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo, a cui si rimanda. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito**[[15]](#footnote-15)** è escluso dall’elenco.

**6) PRESCRIZIONI CONTRATTUALI**

Il rapporto contrattuale sarà disciplinato dallo schema di contratto allegato, di volta in volta, al disciplinare di gara ed alla lettera di invito, che la stazione appaltante invierà agli Operatori Economici selezionati per l’affidamento diretto o per lo svolgimento della procedura negoziata.

# 7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE

La documentazione contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 12,00 del giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al seguente indirizzo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il messaggio di posta elettronica certificata, di trasmissione della documentazione necessaria all’iscrizione nell’elenco in oggetto, deve recare le informazioni relative all’operatore economico candidato**[[16]](#footnote-16)** *(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni)* e le seguenti indicazioni relative all’oggetto dell’istanza: **“manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici, per affidamenti di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore alle soglie di cui all’art.14 del Decreto Legislativo 36/2023”**.

In particolare, l’istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, redatta secondo la modulistica allegata:

1. richiesta di iscrizione e allegata tabella con l’individuazione della tipologia degli incarichi, redatta secondo il modello allegato (SAI-2.1);
2. curriculum, redatto secondo il modello allegato (SAI-2.2);

L’istanza d’iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’istanza di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:

* in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
* in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
* in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
* in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
* in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario;
* in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti;
* in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere, comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti.

**Non saranno accettate le richieste:**

* con documentazione incompleta;
* mancanti del curriculum professionale;
* mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento;
* mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;
* mancanti della documentazione su supporto informatico.

# 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE

# PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

**8.1) Ammissione all’elenco**

Un’apposita commissione, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procederà alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari per l’ammissione all’elenco, riportati nei paragrafi precedenti.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, esponendo, per questi ultimi, le relative motivazioni.

Come già sancito nel precedente paragrafo 5.2, l’operatore economico che, a seguito di soccorso istruttorio, non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito,è escluso dall’elenco.

* 1. **Selezione degli OO.EE. da invitare**

La stazione appaltante, in fase di affidamento di ciascun servizio, selezionerà gli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera e) del codice, tra quelli che saranno ammessi all’elenco oggetto del presente avviso, in relazione alla loro specifica professionalità ed alla loro affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum**[[17]](#footnote-17)**, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, che tenga preferibilmente conto di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici individuati**[[18]](#footnote-18)**. Alle procedure negoziate saranno, di volta in volta, invitati almeno cinque operatori economici, nel rispetto del sopra citato art.50 comma 1 lettera e) del codice.

## **9) Pubblicazione delL’AVVISO[[19]](#footnote-19) E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO**

L’avviso, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 27, 84, 85 del D.Lgs. 36/2023**[[20]](#footnote-20)**, sarà:

* pubblicato sulla BDNCP, ai sensi dell’art. 85 del codice;
* pubblicato sul profilo del soggetto banditore (http//www\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base delle istanze pervenute. La stazione appaltante emanerà un provvedimento sull’aggiornamento dell’elenco, da pubblicare con le stesse regole del provvedimento con il quale era stato approvato l’elenco di prima stesura. Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso.

# 10) ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Progetto, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

# 11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente banditore ha facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara.

## **12) Tutela giurisdizionale**

**[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice]** Tutte le controversie, derivanti dalla procedura di affidamento di cui al presente avviso, sono deferite alla competenza del TAR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [indicare il tribunale amministrativo regionale competente per territorio], rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**[Nel caso si ammetta la competenza arbitrale ex articolo 213 del codice]** Tutte le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi alla procedura di affidamento di cui al presente avviso, sono deferite alla competenza arbitrale, giusto provvedimento di autorizzazione reso da \_\_\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mediante clausola compromissoria da inserire nel contratto, salvo ricusazione da parte dell’aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.

Trovano in ogni caso applicazione l’art. 209 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/10 (codice del processo amministrativo).

**Modelli allegati:**

1. schema richiesta e dichiarazioni per l’iscrizione all’Elenco (SAI-2.1);
2. schema curriculum professionale (SAI-2.2);
3. Tabella articolazione dell’elenco in categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere oggetto dei SAI da affidare;
4. Protocollo di legalità [ove esistente]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,lì\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IL RUP**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. L’elenco di cui al presente avviso, che viene costituito per gli affidamenti previa procedura negoziata ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera e), può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti anche per attingere gli operatori economici a cui affidare gli affidamenti diretti, ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera b) del codice.

   **Normativa di riferimento:**

   **Art.50 comma 1 lettera b) del codice***: « b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»*

   **Art.50 comma 1 lettera e) del codice***: «e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14»*

   **Art. 108 comma 2 del codice**: *«2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:*

   1. *…omissis…*
   2. *i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di*

   *importo pari o superiore a 140.000 euro».*

   **Art. 108 comma 3** **del codice** *«3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1»* [↑](#footnote-ref-1)
2. articolo 2 comma 3 della Legge n°49/2023 [sull’equo compenso]  *“ 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' alle prestazioni rese dai*

   *professionisti in favore della pubblica amministrazione…”* [↑](#footnote-ref-2)
3. l’Operatore Economico, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, dovrà dimostrare la congruità dell’Offerta, in relazione alla stima analitica

   delle spese necessarie per lo svolgimento del servizio in affidamento. [↑](#footnote-ref-3)
4. importo compensi da non sottoporre a ribasso, nel rispetto dell’art.2 c. 3 e dell’art. 3 c.1 della Legge 49/2023 [equo compenso] [↑](#footnote-ref-4)
5. importo forfettario spese da sottoporre a ribasso [vedi successivo paragrafo 6: Criteri di aggiudicazione] [↑](#footnote-ref-5)
6. si ricorda che …*Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri oggettivi sia impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato…* (cfr. Allegato II.1 – art.2 comma 3). [↑](#footnote-ref-6)
7. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

   Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. [↑](#footnote-ref-7)
8. La quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l’atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l’atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga. [↑](#footnote-ref-8)
9. Vedi nota precedente. [↑](#footnote-ref-9)
10. Calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 8, dell’allegato II.3 al codice]. [↑](#footnote-ref-10)
11. **G**ruppo **E**uropeo di **I**nteresse **E**conomico. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. [↑](#footnote-ref-12)
13. Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire anche professionisti

    singoli a prescindere dalla forma giuridica rivestita. [↑](#footnote-ref-13)
14. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

    Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

    - descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;

    - motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

    Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

    Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

    Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

    Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

    Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione. [↑](#footnote-ref-14)
15. Non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. [↑](#footnote-ref-15)
16. Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sullo stesso messaggio le informazioni

    relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti. [↑](#footnote-ref-16)
17. si ricorda che …*Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri oggettivi sia impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato…* (cfr. Allegato II.1 – art.2 comma 3). [↑](#footnote-ref-17)
18. La selezione non deve escludere i giovani e gli OO.EE. di micro, piccola e media dimensione. [↑](#footnote-ref-18)
19. per maggiori approfondimenti su tempi e modalità di pubblicazione, consultare la Delibera ANAC n°263 del 20/06/2023. [↑](#footnote-ref-19)
20. da gennaio 2024 (cfr. art.225 comma 1 del codice) [↑](#footnote-ref-20)